



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1354 DEL 02/12/2013

OGGETTO: Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17/09/2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini.

| | | PRESENZE |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catiuscia | Presidente della Giunta | Presente |
| Casciari Carla | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Bracco Fabrizio Felice | Componente della Giunta | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Presente |
| Paparelli Fabio | Componente della Giunta | Presente |
| Riommi Vincenzo | Componente della Giunta | Assente |
| Rometti Silvano | Componente della Giunta | Presente |
| Vinti Stefano | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 04/12/2013.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34- 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;

Vista la L. R. n. 69/81 «Norme sul sistema formativo regionale» e s. m. e i.

Vista la L. R. n. 17 del 17/09/2013 che modifica l'art. 13 «Esperienze di formazione in contesto lavorativo – Tirocini», della L.R. n. 69/1981;

Vista la L. R. n. 41/98 «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego»;

Vista la L. R. n. 11/03 «Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro» e s. m. e i.

Vista la L. R. n. 7/09 «Sistema Formativo Integrato Regionale»;

Vista la L. n. 68/99 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e s.m.e i.;

Vista la n. 381/91 recante «Disciplina della cooperative sociali» e s.m. e i.;

Viste le «Note di Indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro», approvate con D.G.R. 15 febbraio 2005 e s.m. e i.;

Considerati gli «Indirizzi per il sistema regionale integrato di Orientamento» di cui alla D.G.R. n. 473/2009;

Tenuto conto della concertazione con le parti sociali ed istituzionali tenutasi in data 18 ottobre 2013 e delle osservazioni emerse;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale adottato con D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108;

Vista la D.G.R. n. 584/2012 con la quale è stato approvato l'Accordo quadro tra la Regione e Italia Lavoro S.p.a.;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la «Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17)» che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale (allegato A);
- 3) di sostituire integralmente il paragrafo 1.12 della parte prima delle Note di Indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di

formazione e politiche attive del lavoro, approvate con D.G.R. 15 febbraio 2005 e s.m. e i. come segue:

“ 1.12 ARCHITETTURA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI”.

Alle esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali si applicano le disposizioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17)” ex DGR_____”;

- 4) di dare atto che, per effetto delle norme in questione, le competenze e i compiti dei servizi regionali in materia di tirocini si articolano come segue:

a) *competenze normative e/o di indirizzo, monitoraggio e controllo:*

- tirocini extracurriculari: Servizio Politiche Attive del Lavoro;
- tirocini curriculari:
 - ° Servizio Politiche attive del lavoro, relativamente a quelli derivanti da propri atti di programmazione in materia di formazione professionale;
 - ° Servizio Istruzione, università e ricerca: relativamente a quelli promossi da università ed istituzioni scolastiche, nonché svolti nell'ambito delle attività di Istruzione e Formazione, anche superiore, derivanti da atti di programmazione propri del servizio;
 - ° ogni altro Servizio regionale ove programmi un'attività formativa relativa al proprio specifico ambito di competenze;

b) *competenze di programmazione e gestione:* tirocini curriculari ed extracurriculari: ogni Servizio regionale con riferimento a quelli programmati e attivati nell'ambito di risorse allocate nel proprio centro di responsabilità. In particolare, il Servizio Politiche Attive del Lavoro è competente per quelli programmati nell'ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali allocate nel proprio centro di responsabilità;

c) *competenze per stipula e gestione delle convenzioni:* qualunque servizio regionale, che, nell'ambito di risorse allocate nel proprio centro di responsabilità, agisca come soggetto promotore o soggetto ospitante di tirocini curriculari o extracurriculari, è competente per la stipula e gestione della convenzione di tirocinio nel rispetto di quanto ivi previsto. Detto servizio per l'attuazione della convenzione, qualora essa comporti adempimenti di natura amministrativa e/o finanziaria a carico della Regione, opera in raccordo con i servizi dell' Area organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e autonomie locali e, ove necessario, con il Servizio politiche attive del lavoro per la corretta applicazione della normativa in materia richiamata nel presente atto;

- 5) di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e anticipatamente nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
- 6) di rinviare a successivo atto del Servizio politiche attive del lavoro la definizione e l'approvazione del modello della convenzione di tirocinio extracurriculare e il modello del progetto formativo ad esso allegato;
- 7) di stabilire che le disposizioni della “Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17)” entrano in vigore dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, delle determinazioni dirigenziali che definiscono e approvano il modello della convenzione di tirocinio extracurriculare e il modello del progetto formativo ad esso allegato.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catiuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 17 del 17/09/2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini.

Il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata è stato sottoscritto l'accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini", previste dall'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92. Le Regioni si sono impegnate a recepire quanto contenuto nelle stesse entro sei mesi dalla firma.

Com'è noto, con sentenza n. 287/2012, la Corte Costituzionale ha ribadito la piena competenza legislativa delle Regioni in materia.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che, in mancanza di una disciplina regionale dei tirocini, resta operante quella prevista dall'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione, D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli impegni assunti in Conferenza Unificata e al contempo garantire che le misure vengano adottate nel quadro della più ampia concertazione con le Parti Sociali e con il coinvolgimento del partenariato istituzionale, la Regione ha ritenuto opportuno intervenire in due fasi successive:

- approvazione di una norma di legge in materia di tirocini, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla tempistica sopra richiamata;
- successiva adozione di atti della Giunta Regionale, volti alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione dei tirocini, al fine di consentire il più ampio e approfondito confronto sociale ed istituzionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato la L. R. n.17 del 17 settembre 2013 concernente *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 "Norme sul sistema formativo regionale" e 23 marzo 1995, n. 12 "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali".*

La legge in questione, dopo aver preliminarmente definito cosa si intende per *"tirocinio"* ed aver effettuato la distinzione tra *"tirocini curriculari"* e *"tirocini extracurriculari"*, detta norme generali riguardo a questi ultimi e rinvia ad atto di Giunta la disciplina dei criteri e delle modalità per la loro attuazione, nel rispetto delle Linee guida sopra menzionate.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 della L. R. n. 17/2013, è stata predisposta una apposita direttiva.

Il testo della Direttiva che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, è stato definito sulla base delle linee guida richiamate, delle esperienze in corso presso le altre Regioni ed in collaborazione con Italia Lavoro S.p.a. nell'ambito dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 584/2012, teso anche alla omogeneizzazione sul territorio nazionale nella attuazione di tale materia.

La Direttiva, oltre a perseguire finalità di semplificazione, si propone di promuovere l'istituto del tirocinio quale strumento di politica attiva del lavoro, elevandone la qualità e contrastandone l'uso distorto.

Nell'ambito della disciplina complessiva dello strumento, si sottolinea la scelta di consentire anche a chi non ha dipendenti di ospitare tirocinanti. Tale decisione risulta essere in linea con l'assetto imprenditoriale della regione in quanto costituito per la gran parte da imprese di piccole dimensioni, con una notevole presenza di ditte individuali. E' prevista inoltre la

corresponsione ai tirocinanti di un'indennità di partecipazione, il cui ammontare varia in relazione all'impegno formativo orario settimanale.

Al fine di garantire una qualità sempre più elevata dei tirocini sono introdotti strumenti di informazione, monitoraggio, valutazione e controllo, insieme alla previsione di politiche di accompagnamento e di sostegno.

Un'attenzione particolare è infine riservata ai soggetti disabili ai sensi della L. n. 68/99 e s.m. e i. e svantaggiati ai sensi della L. n. 381/91 e s.m. e i. per i quali la Regione si riserva di definire specifiche misure di sostegno e di prevedere discipline mirate che ne agevolino l'inclusione.

E' da ultimo previsto un regime transitorio al fine di consentire il completamento di interventi assimilabili alla fattispecie oggetto della presente regolazione avviate precedentemente.

Le disposizioni contenute nella Direttiva allegata nel recepire i contenuti delle Linee Guida richiamate si propongono di qualificare nel miglior modo possibile l'istituto in questione, elevandone gli standard e costituendo nel contempo livelli minimi di riferimento nel territorio regionale per i tirocini extracurricolari.

La Direttiva è stata sottoposta ad apposita concertazione - tenutasi il giorno 18 ottobre 2013 - con le parti sociali ed istituzionali.

La Direttiva tiene conto della maggior parte delle osservazioni presentate. Esse sono state tutte oggetto di attenta riflessione che ha portato a recepire quanto possibile in coerenza con gli indirizzi regionali e i principi di equilibrio nell'ambito del partenariato economico e sociale.

Si rende, inoltre, opportuno procedere ad un riallineamento delle Note di Indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro, approvate con D.G.R. 15 febbraio 2005 e s.m. e i., in tal senso il paragrafo 1.12 della parte prima è modificato come segue:

"1.12 ARCHITETTURA DEI TIROCINI EXTRACURRICOLARI".

Alle esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali si applicano le disposizioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17) ex DGR_____".

L'introduzione della legge regionale n. 17 del 17 settembre 2013 e della Direttiva comporta una riflessione sulle ricadute organizzative in materia, posto che la Regione può assumere in tale ambito ruoli differenziati, sia relativamente la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurricolari, sia in ordine allo status di soggetto promotore o di soggetto ospitante. Occorre pertanto procedere ad una definizione interna delle competenze in esito alle norme richiamate.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare la "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n. 17)" che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale (allegato A);
2. di sostituire integralmente il paragrafo 1.12 della parte prima delle Note di Indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro, approvate con D.G.R. 15 febbraio 2005 e s.m.i. come segue:
"1.12 ARCHITETTURA DEI TIROCINI EXTRACURRICOLARI".
Alle esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali si applicano le disposizioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17) ex DGR_____";

3. di dare atto che, per effetto delle norme in questione, le competenze e i compiti dei servizi regionali in materia di tirocini si articolano come segue:
- a) *competenze normative e/o di indirizzo, monitoraggio e controllo:*
 - tirocini extracurricolari: Servizio Politiche Attive del Lavoro;
 - tirocini curriculari:
 - ° Servizio Politiche attive del lavoro, relativamente a quelli derivanti da propri atti di programmazione in materia di formazione professionale;
 - ° Servizio Istruzione, università e ricerca: relativamente a quelli promossi da università ed istituzioni scolastiche, nonché svolti nell'ambito delle attività di Istruzione e Formazione, anche superiore, derivanti da atti di programmazione propri del servizio;
 - ° ogni altro Servizio regionale ove programmi un'attività formativa relativa al proprio specifico ambito di competenze;
 - b) *competenze di programmazione e gestione:* tirocini curriculari ed extracurricolari: ogni Servizio regionale con riferimento a quelli programmati e attivati nell'ambito di risorse allocate nel proprio centro di responsabilità. In particolare, il Servizio Politiche Attive del Lavoro è competente per quelli programmati nell'ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali allocate nel proprio centro di responsabilità;
 - c) *competenze per stipula e gestione delle convenzioni:* qualunque servizio regionale, che, nell'ambito di risorse allocate nel proprio centro di responsabilità, agisca come soggetto promotore o soggetto ospitante di tirocini curriculari o extracurricolari, è competente per la stipula e gestione della convenzione di tirocinio nel rispetto di quanto ivi previsto. Detto servizio per l'attuazione della convenzione, qualora essa comporti adempimenti di natura amministrativa e/o finanziaria a carico della Regione, opera in raccordo con i servizi dell' Area organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e autonomie locali e, ove necessario, con il Servizio politiche attive del lavoro per la corretta applicazione della normativa in materia richiamata nel presente atto;
4. di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e anticipatamente nel sito www.formazioneilavoro.regione.umbria.it;
5. di rinviare a successivo atto del Servizio politiche attive del lavoro la definizione e l'approvazione del modello della convenzione di tirocinio extracurricolare e il modello del progetto formativo ad esso allegato;
6. di stabilire che le disposizioni della "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17/09/2013 n. 17)" entrano in vigore dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, delle determinazioni dirigenziali che definiscono e approvano il modello della convenzione di tirocinio extracurricolare e il modello del progetto formativo ad esso allegato.

Perugia, lì 22/11/2013

L'istruttore
Roberta Gubbiotti

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 27/11/2013

Il responsabile del procedimento
Claudio Sconocchia Silvestri

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 27/11/2013

Il dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disciplina tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17/09/2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/11/2013

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro. Risorse umane."

OGGETTO: Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17/09/2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/11/2013

Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO